

“Linee guida per l’esercizio della piscicoltura agricola in ambienti di risaia”

1) La piscicoltura in risaia è consentita unicamente nei confronti delle seguenti specie ittiche: Luccio (*Esox lucius*), Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Barbo (*Barbus plebejus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Cavedano (*Leuciscus cephalus*), Gobione (*Gobio gobio*), Lasca (*Chondrostoma genei*), Persico reale (*Perca fluviatilis*), Pigo (*Rutilus pigus*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*), Savetta (*Chondrostoma soetta*), Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), Tinca (*Tinca tinca*), Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*), Vairone (*Leuciscus souffia*).

2) L’allevamento ittico nell’ambiente risicolo è un’utile pratica per la riduzione delle popolazioni di zanzare e di alghe infestanti, con conseguente diminuzione dell’utilizzo di insetticidi e fitofarmaci, agevolando inoltre la biodiversità di tali ambienti fortemente alterati dalle attuali pratiche agricole.

3) L’esercizio della piscicoltura agricola in ambienti di risaia, nel territorio della Provincia di Alessandria è prevista per due distinte finalità: pubblica o privata.

a) La **finalità pubblica** si concretizza nel caso in cui una associazione piscatoria od altro soggetto interessato in collaborazione con la Provincia, utilizzano soggetti riproduttori provenienti da appositi interventi di recupero all’interno del bacino fluviale, favorendo così iniziative volte ad incentivare la riproduzione naturale e l’accrescimento degli stadi giovanili in risaia e negli attigui canali delle specie ittiche succitate, per le quali si tiene conto del periodo di immissione nei mesi di aprile-giugno. Scopo della piscicoltura pubblica è quello di far defluire nei corsi d’acqua collegati alle risaie i soggetti riproduttori e gli stadi giovanili prodotti o accresciuti, implementando l’attività degli incubatoi provinciali ad incremento delle popolazioni selvatiche. Le istanze relative alla piscicoltura in risaia con finalità pubblica delle sezioni locali delle Associazioni piscatorie riconosciute sono ritenute prioritarie. La piscicoltura in risaia con finalità pubblica determina obbligo di controllo del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Provinciale delle varie fasi di rilascio e/o recupero del materiale ittico prodotto, nonché di presentazione agli Uffici del Servizio Tutela e Valorizzazione Fauna Selvatica, Caccia e Pesca della Provincia, comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, di apposita rendicontazione che relazioni sugli esiti dell’attività svolta.

b) La piscicoltura in risaia con **finalità privata** non è soggetta ad alcun parametro preventivo ed è realizzata e finanziata da soggetti privati allo scopo di disporre dell’intera produzione ittica ottenuta per fini alimentari, commerciali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

L’attività di allevamento in ambienti di risaia è obbligatoriamente subordinata all’assenso scritto dei proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli interessati.

L’autorizzazione all’esercizio della piscicoltura agricola in ambienti di risaia, è richiesta dai soggetti interessati, **entro il mese di aprile di ogni anno**, con specifica domanda avvalendosi dell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici provinciali come da allegato A, per piscicoltura pubblica e B, per piscicoltura privata conservati agli atti del Servizio Tutela e Valorizzazione Fauna Selvatica, Caccia e Pesca. Nella modulistica devono comunque essere indicati:

- Il responsabile dell’esercizio della piscicoltura e i nominativi delle persone addette alla piscicoltura che collaborano con stesso;
- La precisa individuazione della azienda agricola, dei dati catastali e geografici delle camere di risaia ove viene effettuata la piscicoltura (denominazione, comune, località, foglio, mappale) attraverso la presentazione anche di pertinente cartografia;

- La superficie totale espressa in ettari e le specie ittiche soggette ad attività di piscicoltura agricola e la destinazione del materiale ittico prodotto e recuperato.

4) Entrambe le autorizzazioni hanno validità annuale, intendendo per tale periodo con decorrenza dal momento dell'immissione dei soggetti riproduttori nelle camere di coltivazione sommerse al momento della completa asciutta delle camere stesse e comunque ad avvenuta definitiva destinazione del materiale ittico prodotto e recuperato.

5) I soggetti autorizzati all'esercizio della piscicoltura agricola in risaia, responsabili e collaboratori, sono dispensati dall'obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono utilizzare qualsiasi rete ed attrezzo in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti come pure derogare dalle misure minime, numero e limite di peso consentiti per la pesca della fauna ittica dalle normative e regolamenti stessi.

6) La vigilanza sull'esercizio della piscicoltura agricola in risaia è affidata ai soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 37/2006 e, per quanto concerne gli aspetti sanitari anche riferiti alla commercializzazione del prodotto, ai pertinenti organi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.